



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Calogero D. Cammarata, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 301/2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

BANCA FARMAFACTORING S.p.A. (c.f. 07960110158) con sede in Milano via Dominichino n. 5 , in persona dei procuratori speciali Dott. A. Benettin e Avv. L. Prati, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Olga Meroni e dall'Avv. P. Marra;

Attore

CONTRO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA già **PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA** (C.F. 00115070856) ex L.R. n. 15/2015, in persona del Commissario Straordinario legale rapp.te p.t. – Ing. Duilio Alongi, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Salvatore Mezzasalma (C.F. MZZ SVT 65M09 H163K) e dall'Avv. Carmela Lissandrello (C.F. LSS CML 64L60 H163L) ed in uno agli stessi elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Viale Regina Margherita n. 28, presso la sede del predetto ente;

Oggetto: condannatorio.

Conclusioni: all'udienza del 23 febbraio 2021 parte attrice concludeva chiedendo:

“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che BFF è creditrice nei confronti del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta dei seguenti importi: a. € 143.520,03 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di



scadenza di ciascuna fattura al saldo; c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo; d. € 720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; e. € 4.601,08 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04; f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo; g. € 6.360,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell'Ente convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.; e conseguentemente condannare il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di BFF;

In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che BFF è creditrice nei confronti del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta delle diverse somme – a titolo di: a. sorte capitale; b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale; c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale; d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale; e. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.; f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi; g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito Interessi; che il Tribunale riterrà provate in corso di causa e conseguentemente condannare il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di BFF; In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di BFF di tutte le somme che risulteranno dovute dal



Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.

Il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta concludeva riportandosi alle conclusioni spiegate nella comparsa di risposta e che di seguito si trascrivono:

“Dare atto della cessazione della materia del contendere riguardo all’importo di € 143.520,03 reclamato in linea capitale per intervenuto pagamento dello stesso con mandato n. 01324 del 22.4.2020;

- Rigettare ogni ulteriore pretesa creditoria di parte attrice in quanto inammissibile ed infondata in fatto e diritto, nonché eccessiva e non provata ed anche prescritta;
- In via del tutto subordinata, dire dovuti da parte della p.a. convenuta i minori importi che saranno accertati nel corso del giudizio nei limiti della prova fornita dalla società attrice senza debito di accessorio alcuno”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 20/2/2020 la società Banca Farmafactoring s.p.a. (di seguito BFF) ha agito in giudizio nei confronti dell’ente locale odierno convenuto deducendo di essersi resa cessionaria di crediti maturati da vari fornitori di energia elettrica e gas naturale per un importo complessivo in linea capitale di € 143.520,03 in forza di atti di cessione regolarmente notificati alla controparte. Parte attrice, oltre al pagamento della suddetta somma, ha chiesto anche il riconoscimento e la condanna della controparte al pagamento degli interessi di mora già maturati, e maturandi nella misura prevista ai sensi dell’art. 2 e 5 del D. Lgs 231/02 a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza di ciascuna fattura e sino al soddisfo. Inoltre parte attrice ha chiesto riconoscersi in suo favore, ai sensi dell’art. 1283 Cod. Civ., gli interessi maturati a far data dalla domanda giudiziale sulle somme dovute sugli interessi di mora scaduti da almeno sei mesi alla data di proposizione della domanda giudiziale oltre al riconoscimento per ciascuna delle diciotto fatture impagate la somma forfettaria ai sensi dell’art. 6 del citato D. Lgs 231/02. Infine la BFF ha chiesto la condanna dell’ente locale al pagamento degli interessi di mora su altre fatture pagate in ritardo dal predetto ente, meglio specificato nelle note di debito interessi allegate all’atto di citazione, deducendo di essersi resa cessionaria anche di



tale credito con atto di cessione ritualmente notificato alla controparte nonché la condanna al pagamento dei relativi interessi anatocistici maturati sugli interessi di mora scaduti da almeno sei mesi a decorrere dalla domanda giudiziale e il pagamento dei costi di recupero del credito.

Si è costituito in giudizio il LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA già PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA il quale non ha contestato la debenza della somma capitale , pari ad € 143.520,03 al cui pagamento aveva provveduto in data 20.4.2020 mentre ha contestato le somme pretese a titolo di interessi. In particolare l'ente locale ha dedotto che per le pp.aa. le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2002 devono coordinarsi con quelle in materia di contabilità pubblica che determinano una inversione del luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria da effettuarsi non presso il domicilio del creditore, ma presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice con la conseguente necessità di un atto di diffida e messa in mora ai fini della loro decorrenza. Ulteriormente l'ente locale ha contestato la data di decorrenza degli interessi che non potevano decorrere dalla data di scadenza della fattura ma dal diverso termine di trenta giorni , come previsto dall'art. 4 del D. Lgs 231/2002 ai cui aggiungere l'ulteriore termine di trenta giorni per la verifica da parte dello stesso ente della conformità della prestazione ai sensi dell'art. 184 D.Lgs. n. 267/2000. L'ente locale ha contestato i criteri di calcolo degli interessi legali di mora maturati, degli interessi anatocistici e del risarcimento forfettario del danno in quanto gli importi erano stati indicati in modo estremamente generico e per fatture estranee a quelle indicate in citazione mentre il relativo calcolo non teneva conto di quanto dianzi osservato in punto di decorrenza. Infine l'ente locale ha eccepito la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2948 Cod. Civ. avuto riguardo al momento in cui il credito è stato azionato in giudizio e al momento genetico.

La causa è stata istruita con prove documentali e poi assunta in decisione.

Le parti hanno dato atto sin dalla prima udienza dell'avvenuto pagamento, in data 22 aprile 2020 dell'importo di € 143.520,00 corrispondente all'ammontare del capitale delle fatture impagate mentre l'ente locale ha contestato, come dianzi evidenziato, il diritto della BFF al pagamento degli interessi di mora dovuti in forza della generale disciplina di cui al D. Lgs 231/06.

A tal riguardo si osserva che non coglie nel segno la difesa dell'ente locale nella parte in cui ha affermato la necessità, ai fini della decorrenza degli interessi di mora



in caso di ritardato pagamento, di uno specifico atto di messa in mora atteso che, come pacificamente affermato e ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità e di merito: *“La direttiva 2000/35/Ce (556), recepita in Italia con il d.lg. 9 ottobre 2002 n. 231, sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si applica anche alla p.a.; anzi, per essa vale il richiamo specifico dell'art. 2 del citato d.lg., che definisce la nozione di p.a., ritenendo anch'essa "imprenditore forte", ai sensi e per i fini del medesimo decreto”* (cfr. Cons. di Stato 2010 n. 469 e Cass. Civ. 2019 n. 5734) e nello stesso senso: *“Il d.lg. n. 231 del 2002 è espressione dei principi fissati nella direttiva comunitaria 2000/35/CE finalizzata a contenere entro limiti ragionevoli (in chiave di tutela del regolare svolgimento delle operazioni di mercato) il fenomeno dei ritardi nel pagamento delle obbligazioni, sì che le relative disposizioni nazionali trovano attuazione ad ogni pagamento previsto a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, senza particolare limitazione di carattere soggettivo e quindi anche per contratti di cui è parte la pubblica amministrazione”* (cfr. Tribunale di Salerno 2013 n. 363). Invero il chiaro tenore dell'art. 2 del citato D. Lgs 231/02 secondo cui: *“Ai fini del presente decreto si intende per: transazioni commerciali: i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”* induce ad escludere in forza del principio di specialità ogni diversa interpretazione più favorevole alla pubblica amministrazione e pertanto deve affermarsi e ribadirsi il principio secondo cui gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento senza eccezione alcuna.

Quanto alla decorrenza degli interessi di mora, tuttavia, si osserva che parte convenuta ha contestato la avvenuta ricezione delle fatture o comunque il loro tempestivo inoltro e a fronte di tale rilievo era onere della BFF dare prova del loro effettivo inoltro e ricezione. Tale onere non è stato assolto dalla società odierna attrice e non può neppure invocarsi stante la carente allegazione documentale il ricorso al fatto notorio come invece prospettato da ultimo negli scritti conclusivi di cui mancano i presupposti.

Ne consegue che mancando la prova in ordine alla data di ricevimento da parte del debitore della fattura deve farsi ricorso al criterio suppletivo di cui all'art. 4, comma 2, lett. A) del D. Lgs 231/02 rappresentato dalla *“richiesta di pagamento di contenuto*



equivalente". Tale richiesta di pagamento può certamente individuarsi, come peraltro prospettato dalla stessa BFF nei propri scritti conclusivi, dalla lettera di messa in mora (cfr.doc. n. 07 allegata all'atto di citazione) ricevuta dall'ente locale il 6/6/2019 nella quale erano indicate tutte le fatture azionate con contestuale intimazione di pagamento.

La decorrenza degli interessi moratori così individuata, tuttavia, priva di significativo rilievo e contenuto la domanda giudiziale atteso che la misura di tali interessi, ai sensi dell'art. 5 del citato D. Lgs. 231/02 come integrato dalle comunicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, già a far data dall' 1 gennaio 2017 e sino al 31 dicembre del 2020 è pari allo zero per cento (cfr. Comunicato Ministero delle Finanze del 23 gennaio 2017 e comunicato del 31/7/2020).

Al diritto della parte al riconoscimento degli interessi moratori a far data dal 6/6/2019 non segue, pertanto il diritto alla percezione di alcuna somma di denaro a tale titolo.

Nessuna somma potrà riconoscersi, altresì, a titolo di interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno sei mesi a far data dalla domanda giudiziale proprio perché tali interessi, da assumere come base di calcolo sono di importo pari a zero.

Compete per converso alla BFF la somma di € 720,00 dovuta ai sensi dell'art. 6, 2 comma, del D. Lgs 231/02 a titolo di rimborso forfettario del danno della somma di 40 euro per ciascuna fattura senza, peraltro, la necessità di messa in mora con ciò privando di valenza le difese della convenuta e risultando palese il ritardo nel pagamento delle somme dovute per le somministrazioni ricevute.

Ulteriormente parte attrice ha chiesto il riconoscimento della somma di € 4.601,08 a titolo di interessi di mora maturati per il ritardato pagamento da parte del Libero Consorzio della sorte capitale di ulteriori crediti per fatture pagate in ritardo e comunicate alla controparte e specificatamente quantificati nel documento n. 4 allegato all'atto di citazione e nelle note di debito interessi ritualmente comunicate (cfr. allegati alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 del 21.10.2020).

Premesso che il ritardato pagamento delle fatture di cui al citato elenco non è stato contestato dalla convenuta, la quantificazione di tali somme, tuttavia, risente dell'applicazione di un tasso di interesse dell'8% che non trova riscontro nella formulazione, in vigore per le transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013, dell'art. 5 del D. Lgs 231/02 e che determina gli interessi moratori nella misura degli interessi legali di mora con un tasso di riferimento che già a far



data dall'1.1.2017 era pari allo zero per cento mentre già a far data dall'1.1.2015 era pari allo 0,05 per cento (cfr. comunicato Ministero dell'Economia del 22/7/2015).

Ne consegue che parte attrice non avendo dato prova dell'esistenza di pattuizioni diverse e ulteriori in punto di determinazione degli interessi moratori e in considerazione del fatto che i ritardati pagamenti si riferiscono al periodo coevo a quello in cui il tasso di riferimento era pari o prossimi allo zero per cento e stante la non correttezza della misura degli interessi moratori riportati nelle note di debito, detto credito non può riconoscersi.

Per le anzidette ragioni non possono neppure riconoscersi gli interessi anatocistici maturati sul debito scaduto con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione mancando la determinazione certa e liquida degli interessi moratori.

Compete per converso alla BFF la somma di € 6360,00 dovuta ai sensi dell'art. 6, 2 comma, del D. Lgs 231/02 a titolo di rimborso forfettario del danno della somma di 40 euro per ciascuna delle fatture oggetto di ritardato pagamento senza, peraltro, la necessità di messa in mora.

Le spese di lite, determinate avuto riguardo alla ridotta misura di accoglimento della domanda, seguono la soccombenza dell'ente convenuto.

P.Q.M.

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 301/2020 R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta,

condanna il **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA** già **PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA**, in persona del Commissario Straordinario legale rapp.te p.t. al pagamento in favore della Banca Farmafactoring s.p.a. della somma di € 7.080,00 a titolo di risarcimento forfettario del danno ex art. 6, comma 2, del D. Lgs 231/02 oltre interessi nella misura legale a far data dalla proposizione della domanda giudiziale e sino al soddisfo;

condanna il **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA** già **PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA**, in persona del Commissario Straordinario legale rapp.te p.t. al pagamento in favore della Banca Farmafactoring s.p.a. delle spese di che si liquidano in giudizio in € 3.866,00 di cui € 2800,00 per compensi (600,00+400,00+800,00+1000), € 280,00 per spese forfettarie ed € 786,00 per rimborso spese vive oltre IVA e CPA come per legge.

Caltanissetta 17 giugno 2021



Il Giudice

Calogero D. Cammarata

